



CITTÀ DI TORINO

MOZIONE N. 103

Approvata dal Consiglio Comunale in data 29 ottobre 2012

OGGETTO: ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERAZIONE (MECC. 2012 05250/013) "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). MODIFICHE PARZIALI: ISTITUZIONE DI UNO STRUMENTO COMPENSATIVO PER LE ONLUS".

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

- l'articolo 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, disciplina le fattispecie di esenzione dall'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), ed è richiamato integralmente dalla normativa IMU. In particolare, al comma 1, lettera i) del suddetto articolo 7, viene sancito che "Sono esenti dall'imposta...gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c)...destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222";
- in data 28 giugno 2012 il Consiglio Comunale ha approvato, in allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2012 02834/013), il vigente Regolamento per l'Imposta Municipale Propria, recante all'articolo 2 una formulazione delle esenzioni per le ONLUS in chiave estensiva, secondo la seguente formulazione: "L'esenzione si applica anche nel caso in cui il possessore e l'utilizzatore siano soggetti di cui al comma 1, anche diversi, a condizione che l'utilizzo dell'immobile avvenga a titolo gratuito, con contratto di comodato registrato";
- il Ministero delle Finanze, con nota a proprio protocollo ha ritenuto di indicare, ai Comuni che avessero esteso l'esenzione oltre lo stretto dettato normativo, che gli EE.LL. non possono, con potestà regolamentare, estendere l'esenzione oltre quanto chiarito dalla norma e dalla giurisprudenza della suprema corte, richiedendo pertanto di attenersi strettamente ad essa;
- è in corso di approvazione, pertanto, lo stralcio del comma 2, dell'articolo 2, del regolamento, come richiesto dal MEF;

RILEVATO TUTTAVIA

che la formulazione richiesta dal MEF pare eccessivamente penalizzante per quei soggetti ONLUS che siano, per ragioni strettamente organizzative, ricorse a concessioni gratuite tra soggetti analoghi, come indicato dalla previsione del caducato articolo 2, comma 2, del regolamento;

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta ad individuare uno strumento economico per i casi sopra citati tale da compensare la quota di prelievo fiscale IMU di pertinenza comunale per gli immobili utilizzati direttamente o indirettamente dalle ONLUS, come indicato all'articolo 2, comma 2, del Regolamento IMU nell'ambito di attività tutelate dalla Legge 504/1992.
